



REPUBBLICA ITALIANA

257/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60480 del ruolo generale, proposto da:

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la Regione Trentino Alto Adige - sede di Trento

Appellante

Contro

- COLME IVANO, nato a Borgo Valsugana (TN) il 26/11/1963;
- TRENTIN SARA, (c.f. TRNSRA73R46B006L) nata a Borgo Valsugana (TN) il 06/10/1973, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale eletto presso la pec: studiobonazza@pec.studiolegalefmbonazza.eu;
- TRENTIN MARTINO, nato a Borgo Valsugana (TN) il

28/01/1969.

Appellati

Avverso

La sentenza n. 100/2022/R della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, depositata il 23/11/2022;

Visto l'appello, gli atti e i documenti di causa;

uditi, all'udienza del 25 ottobre 2024 il relatore Cons. Natale Longo, il V.P.G. dott. Alfio Vecchio, nonché l'avv. Paolo Migliaccio, su delega dell'avv. Flavio Maria Bonazza, per la signora Trentin Sara.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige - sede di Trento, dopo aver definito con rito abbreviato il procedimento nei riguardi del segretario comunale Ivano Clementi, ha assolto i convenuti Ivano COLME, Sara TRENTIN, e Martino TRENTIN (rispettivamente sindaco e assessori) con riferimento all'azione di responsabilità amministrativa intentata dalla Procura regionale per il risarcimento al Comune di Telve di Sopra di un danno erariale complessivamente pari ad euro 7.938,34 (di cui euro 1.852,28 per ciascun membro della giunta ed euro 2.381,50 per il segretario comunale), derivante dall'avvenuto affidamento di un incarico di rappresentanza legale del Comune in giudizio ad un professionista privato, nonostante l'art. 41 del DPR n. 49/1973 consentisse all'Ente di avvalersi dell'avvocatura distrettuale dello Stato.

In particolare, la Sezione territoriale ha ritenuto insussistente la gravità della colpa in capo ai componenti della giunta, considerato che la delibera giunta era provvista dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, che il segretario comunale nulla aveva rilevato in ordine alla possibilità di avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato e che i membri della giunta, peraltro di un piccolo comune, non avevano adeguate competenze professionali in materia, tali da consentirgli *ex ante* di avvedersi delle problematiche connesse all'applicazione e al corretto esercizio della facoltà di avvalersi dell'avvocatura dello Stato.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Procura regionale, articolando un unico motivo di impugnazione ovvero "violazione del principio di economicità, violazione del principio di responsabilità degli organi attributari di potestà ed erronea valutazione dell'elemento psicologico".

In particolare, la Procura regionale, dopo aver menzionato un precedente della giurisprudenza contabile di appello di segno diverso (Sez. II App., sent. n. 150/2021), ha sostenuto che "in uno Stato di Diritto vige il principio di equivalenza tra potere e responsabilità: chi decide di assumere una carica che contiene attribuzioni funzionali si assume anche la responsabilità di come quelle attribuzioni vengano esercitate".

La Procura regionale ha altresì sostenuto che chi assume una funzione pubblica ha l'onere di acquisire le necessarie competenze e ha evidenziato che la norma in questione (art. 41 del D.P.R. 1° febbraio

1973, n. 49) “è testualmente elementare”, risale a tempo di gran lunga precedente ai fatti, non attribuirebbe una mera facoltà (dovendosi saldare con il principio di economicità di cui all’art.1 della legge n. 241/1990 e con l’art. 97 della Costituzione) e costituisce disposizione di attuazione dello Statuto speciale regionale.

La Procura regionale ha altresì censurato la distinzione, contenuta nella sentenza gravata, tra conoscenza e applicazione della norma, così come il riferimento al ruolo dominante del segretario comunale, evidenziando, altresì, come i convenuti neppure si siano posti il problema se vi fosse un’alternativa rispetto all’affidamento a titolo oneroso ad un avvocato del libero foro.

In definitiva, secondo la Procura regionale, gli appellati avrebbero “non applicato” una norma chiara, qualificata e vigente da lungo tempo, violato il principio di economicità, causato un esborso ingiustificato e agevolmente evitabile a carico dell’ente.

La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di euro 5.556,84, con quota pro-capite di euro 1.852,28 a carico di ciascun amministratore convenuto, in favore del Comune di Telve di Sopra, oltre rivalutazione, interessi e spese per entrambi i gradi di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.

Con memoria in atti al 4 ottobre 2024, si è costituita la signora Sara Trentin, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Maria Bonazza, che, dopo aver compendiato la vicenda amministrativa e processuale, ha provveduto a confutare l’unitario motivo di appello dispiegato dalla

Procura regionale.

In particolare, premesso che, ad avviso della difesa, non sussisterebbero profili di contraddittorietà nella sentenza del primo giudice, parte appellata ha evidenziato come il fatto relativo alla richiamata (dalla Procura regionale) sentenza n. 150/2021 della sez. II centrale di Appello si connoti per radicali elementi di differenziazione rispetto al caso di specie.

Né, ad avviso della difesa, la sentenza gravata avrebbe scardinato il principio di equivalenza tra potere e responsabilità, avendo il giudice di prime cure individuato le ragioni del radicamento, in capo ai membri della giunta, dell'affidamento nella valutazione di legittimità della delibera assumenda effettuata dal segretario comunale.

Peraltro, la sentenza impugnata motiva la mancanza di colpa grave in capo agli amministratori avuto riguardo alla circostanza che la norma di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973 si limitava ad attribuire agli enti locali una facoltà, senza prevedere un'ipotesi di "rappresentanza processuale necessaria".

La difesa ha altresì sostenuto come detta norma sarebbe stata ignota alla quasi totalità dei segretari comunali operanti presso i Comuni trentini (e, conseguentemente, pure degli stessi amministratori comunali), tant'è che, alla luce di quanto riconosciuto dal Giudice di prime cure in varie relative sentenze, solamente con la pubblicazione della nota relativa pronuncia n. 32/2019 sono divenuti di pubblico dominio la relativa portata e gli effetti, nonché le conseguenze eventualmente derivanti in punto di responsabilità amministrativa.

La difesa ha dunque sostenuto la correttezza della sentenza gravata, non potendosi sostenere la gravità della colpa degli amministratori, tanto più avuto riguardo alla carenza di competenze giuridiche dell'appellata.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di respingere l'appello, con vittoria di spese ed onorari.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia ex art. 93 cgc di Colme Ivano e Trentin Martino, i quali, pur ritualmente convenuti, non risultano costituiti in giudizio.

[2] Considerato che l'appello sostanzialmente si fonda sulla ritenuta violazione del disposto dell'art. 41 del DPR n.49/1973 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), pare utile soffermarsi sinteticamente sulla disposizione in questione, che ha registrato rilevanti modifiche nel tempo.

Originariamente, gli articoli 39 e ss. del riferito DPR contemplavano, con riguardo alla possibilità di avvalersi dell'avvocatura dello Stato, una disciplina diversificata tra Regioni, Province autonome e altri enti, anche con riguardo alle tipologie di funzioni svolte.

In particolare, l'art. 39, nella sua originaria formulazione, prevedeva, seppure con alcune eccezioni, che "Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto".

L'articolo 40, sempre nella sua originaria formulazione, prevedeva, d'altro canto, che "L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 16, terzo comma, dello statuto".

Analogamente, l'art. 41 del medesimo DPR prevedeva che "L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province, dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 18, primo comma, dello statuto. L'Avvocatura dello Stato inoltre può assumere se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle province anche fuori dalla ipotesi prevista nel comma precedente, nonché dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello statuto".

Con il decreto legislativo n. 116/2004, il legislatore ha abrogato gli articoli 39 e 40 del riferito DPR, modificando l'art. 41 con il seguente testo: *"1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato"*.

Più di recente, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia (art.1, comma 1, del d. lgs. n. 64/2023), modificando ancora una volta il testo del menzionato articolo 41, prevedendo che *"1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera*

professione.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente."

L'esame dell'evoluzione normativa in materia consente di evidenziare, con riguardo agli enti locali, come originariamente l'Avvocatura dello Stato "assumesse" (art. 40 del DPR) la difesa e la rappresentanza dei comuni nelle materie delegate dallo Stato ex art. 16, comma 3, dello Statuto regionale, che assumesse ("assume") altresì (art. 41, comma 1 del DPR) la difesa e la rappresentanza dei comuni nelle materie delegate dalla Regione ex art. 18, comma 1 dello Statuto, nonché che potesse assumere, su richiesta ("può assumere se richiesta") la rappresentanza e la difesa dei comuni per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate dalle Province autonome ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello statuto regionale.

Con il decreto legislativo n. 116/2004, il legislatore ha provveduto a dettare una disciplina unitaria per Regione, Province ed Enti locali, prevedendo una estensione delle materie (non più circoscritte, per quanto concerne Province ed enti locali, alle funzioni delegate) e preferendo all'uso dell'indicativo del verbo assumere ("assumono"), l'impiego del verbo servile ("possono avvalersi") correlato all'istituto dell'avvalimento, lasciando semanticamente intendere la riserva di un margine di valutazione.

Elemento peraltro valorizzato nel testo attualmente vigente

(inapplicabile *ratione temporis* nella fattispecie concreta *sub iudice*) del menzionato art. 41 del DPR, per come modificato dal d. lgs. n. 64/2023, in cui si sottolinea la “natura fiduciaria dell'incarico” e si ribadisce la possibilità di avvalersi (“possono avvalersi”) del patrocinio legale (in successione) “dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione”, ribadendo la possibilità (“possono”) per gli enti di “stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio”.

[3] Tanto premesso sul terreno dell'evoluzione storico - normativa dell'istituto, ritiene il Collegio che l'appello della Procura regionale non possa ritenersi fondato.

In proposito, occorre innanzitutto sottolineare che l'art. 1, c. 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 3, della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti “è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali...”.

Quanto alla gravità della colpa, essa consiste, secondo l'insegnamento delle Sezioni riunite della Corte di conti, nella “(...) evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia *ex ante* ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e

noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio" (sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/A del 21 maggio 1998).

Al fine di verificare la sussistenza, con riguardo alla concreta fattispecie *sub iudice*, della gravità della colpa, il giudice è tenuto ad effettuare un duplice ordine di valutazioni, per un verso individuando fondamento e natura della regola a contenuto cautelare violata, nonché, sotto liminare profilo, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista avuto riguardo alle condizioni concrete nelle quali è stato adottato il comportamento oggetto del giudizio.

Alla luce della c.d. concezione normativa della colpevolezza, il giudice può riscontrare la gravità della colpa laddove abbia a constatare, sul terreno oggettivo, evidenti e marcate trasgressioni di obblighi di servizio che concretizzino una marchiana negligenza, imprudenza o imperizia.

Nel contempo, sul terreno soggettivo, occorre che il giudice faccia riferimento alle caratteristiche dell'agente avuto riguardo al parametro dell'*homo eiusdem professionis ac condicionis*, ovvero al modello di agente che svolge quella determinata attività oggetto di giudizio.

In definitiva, occorre dunque che il giudice, ai fini del riscontro della gravità della colpa, verifichi, secondo un giudizio prognostico condotto *ex ante* ed in concreto (criterio della c.d. prognosi postuma in concreto), la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma (c.d. profilo oggettivo del grado

della colpa), avendo tuttavia nel contempo riguardo alle circostanze del caso concreto e alle caratteristiche del soggetto, sulla scorta del riferimento al parametro dell'agente modello (c.d. profilo soggettivo o individualizzante della colpa).

Con riguardo al caso di specie, la Procura regionale appellante ha richiamato, quale motivo di appello, la violazione del principio di economicità e di quello di responsabilità degli organi attributari di potestà, sostenendo altresì l'erronea valutazione dell'elemento psicologico.

In definitiva, secondo l'appellante, "in uno Stato di Diritto vige il principio di equivalenza tra potere e responsabilità: chi decide di assumere una carica che contiene attribuzioni funzionali si assume anche la responsabilità di come quelle attribuzioni vengano esercitate", non potendo l'elemento soggettivo essere escluso dal non possedere adeguate cognizioni tecnico-giuridiche, tanto più avuto riguardo alla circostanza che si tratterebbe di "norma ... testualmente elementare", di attuazione dello Statuto regionale, che non sarebbe, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, "di tipo facoltizzante", dovendosi invece saldare con il principio di economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990 e con quello di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

In proposito, ritiene tuttavia il Collegio che l'appello, pur puntualmente argomentato, non sia meritevole di condivisione, con conseguente necessità di confermare la sentenza di prime cure.

Deve premettersi, come evidenziato nella sentenza gravata, che

l'attività di affidamento ad un legale esterno dell'incarico professionale ricadeva nella competenza della giunta comunale, che, nel caso di specie, ha affidato l'incarico al legale esterno con delibera n. 66 del 2/12/2016.

Non può dunque trovare applicazione il principio di buona fede dell'organo politico di cui all'art.1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994, secondo cui "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione".

D'altra parte, dal compendio probatorio in atti e dalla stessa evoluzione normativa della disciplina di attuazione dello statuto regionale si rinvergono elementi idonei ad escludere la gravità della colpa in capo ai membri della giunta comunale.

In particolare, come già evidenziato, la disciplina degli incarichi esterni in questione (art. 39 e ss. del DPR n. 49/1973), prevedeva, fin dalla sua originaria formulazione, una differenziazione delle ipotesi di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, diversificate a seconda degli enti (Regione, province autonome, enti locali) e delle funzioni svolte, distinguendo l'attribuzione diretta ("l'Avvocatura assume") all'Avvocatura dello Stato della funzione di difesa e rappresentanza, dalla possibilità di assumerle su richiesta ("può assumere se richiesta") degli enti locali.

Per quanto concerne in particolare i Comuni, l'originaria disciplina di attuazione dello Statuto regionale prevedeva (norma diretta

attributiva della competenza) che l'Avvocatura ordinariamente assumesse la difesa e la rappresentanza dei Comuni per quanto riguarda le funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni, mentre per quanto riguarda le funzioni delegate ai Comuni dalle Province l'Avvocatura dello Stato poteva assumere la difesa e la rappresentanza dei Comuni su loro richiesta (era anche prevista la possibilità di stipulare "protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio"), non testualmente qualificata come obbligatoria.

Con il decreto legislativo n. 116/2004, il legislatore, nell'abrogare gli articoli 39 e 40 del menzionato DPR di attuazione dello statuto, ha modificato il testo dell'articolo 41, dettando dunque una disciplina unitaria per Regione, Province ed Enti locali, prevedendo nel contempo che "La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato".

La norma, dunque, nel testo vigente *ratione temporis*, più non prevede un'attribuzione diretta di competenza all'avvocatura dello Stato e nel contempo impiega il verbo servile "possono" ed evoca l'istituto dell'"avvalimento" di uffici di altri enti, ovvero dell'avvocatura dello Stato (cfr. art. 118, comma 3, della Costituzione, nell'originaria formulazione).

Peraltro, detto profilo valutativo degli enti è stato ulteriormente valorizzato nel testo attualmente vigente dell'art. 41 del DPR n. 49/1973 (come modificato dal d. lgs n. 64/2023 (inapplicabile *ratione temporis* al caso di specie), in cui si sottolinea la "natura fiduciaria

dell'incarico" e si ribadisce la possibilità di avvalersi ("possono avvalersi") del patrocinio legale (in successione) "dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione", previ eventuali protocolli d'intesa.

Pertanto, ritiene il Collegio che, sul terreno testuale e storico-evolutivo, il testo dell'articolo 41 del richiamato DPR (per come modificato dal decreto legislativo n. 116/2004) riconoscesse ai comuni la possibilità di avvalersi (la sentenza di prime cure parla di "norma facoltizzante") del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza tuttavia renderlo testualmente obbligatorio.

D'altra parte, sul terreno sistematico e dell'evoluzione del sistema amministrativo italiano, occorre evidenziare come il legislatore, con la legge n. 15/2005, abbia introdotto nel testo dell'art. 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), l'espresso riferimento al "principio di economicità" (che si suole far discendere dal principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 della Carta) quale criterio generale dell'attività amministrativa.

Avuto riguardo al dispiegarsi di detto principio sul terreno normativo e interpretativo, può dunque condividersi, relativamente all'elemento oggettivo della fattispecie *de qua*, la tesi attorea secondo cui la possibilità per i Comuni del Trentino Alto Adige di avvalersi ex art. 41 del DPR n. n. 49/1973 (nel testo *pro tempore* vigente) del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato debba intendersi quale soluzione gestionale preferenziale, avuto riguardo alla sua sostanziale gratuità (nonché tenuto conto della professionalità unanimemente

riconosciuta agli avvocati dello Stato).

Tuttavia, sul terreno della ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile contestato, ritiene il Collegio che, dall'esame della fattispecie e del relativo compendio probatorio in atti, si rinvenivano plurimi profili idonei ad escludere la gravità della colpa in capo ai membri della giunta comunale (il segretario comunale risulta aver definito il procedimento mediante patteggiamento).

Innanzitutto, come già delineato, l'esame testuale e storico evolutivo del testo del menzionato art. 41, che parla espressamente della possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza neppure una connotazione (testuale) preferenziale.

Sostenere la responsabilità per colpa grave dei membri della giunta comunale implicherebbe la necessità di rimproverare ad essi, per giunta a titolo di colpa grave, non tanto l'ignoranza della norma (che gli assessori sono tenuti a conoscere, in quanto relativa a funzioni proprie), ma la sua necessità di combinarla in via interpretativa con il richiamato principio di economicità, onde ricavarne, al di là del dato testuale, la sua obbligatorietà. Si tratta, in tutta evidenza, di un'interpretazione sistematico-evolutiva dell'ordinamento che presuppone competenze giuridiche qualificate la cui carenza sarebbe arduo rimproverare, a titolo di colpa grave, a membri di organi elettivi, peraltro in concreto privi, come nella specie, di particolari competenze giuridiche.

D'altra parte, per come evidenziato in prime cure (nella memoria di

costituzione depositata in primo grado) e sottolineato anche nella giurisprudenza contabile di appello, la prassi amministrativa del tempo era orientata nel senso di configurare l'avvalimento dell'Avvocatura dello Stato quale mera opzione gestionale dei Comuni, quantomeno sino "alle dichiarazioni della Procura territoriale, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, e alla successiva sentenza della Sezione territoriale n. 32 del 2019" (in termini, Sez. III App., sent. n. 172/2024).

Nel contempo, nel delineato quadro ricostruttivo, assume significativo rilievo la circostanza che il segretario comunale dell'Ente, funzionario provvisto di adeguate conoscenze e competenze giuridico-amministrative, abbia rilasciato parere tecnico-amministrativo favorevole sulla bozza di deliberazione giunta in questione, avuto riguardo alla necessità di costituirsi in giudizio e alla carenza di adeguate professionalità interne, ma senza neppure accennare alla possibilità (o addirittura al dovere ovvero ancora quale opzione preferenziale) di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In conclusione, in ragione delle motivazioni testé compendiate, ritiene il Collegio di dover respingere l'appello della Procura regionale, considerata l'impossibilità di riscontrare, nella fattispecie concreta in esame, la sussistenza della gravità della colpa in capo ai componenti della giunta comunale.

[4] Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese legali, poste a carico del Comune di Telve di Sopra (TN), seguono la soccombenza ma sono liquidate,

cumulativamente per entrambi i gradi di giudizio, in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, tenuto conto dell'assenza di istruttoria nel presente grado di giudizio e della sostanziale ripetitività e linearità delle questioni trattate in primo e secondo grado del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sull'appello iscritto al n. **60480** del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello della **Procura regionale** e liquida, cumulativamente per entrambi i gradi di giudizio, gli onorari e i diritti di difesa in favore di **TRENTIN Sara** nella misura di euro 2.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico del Comune di Telve di Sopra (TN).

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2024.

IL RELATORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 24/12/2024

PER IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta